REGOLAMENTO (CEE) N. 816/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, entrano in vigore, in Portogallo, all'inizio della seconda tappa dell'adesione, le disposizioni particolari applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate previste dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), nonché le norme generali per la designazione e la presentazione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3886/89 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3827/90 della Commissione (5), prevede all'articolo 1 una deroga all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, secondo cui il titolare di un marchio notorio registrato per un vino o un mosto d'uva, in cui figurino termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo per la denominazione di un v.q.p.r.d. anteriormente al 1° gennaio 1991, può continuare ad usare tale marchio se è identico al nome proprio del titolare del marchio; che, a norma del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, tale deroga si applica fino al 31 marzo 1991;

considerando che, per evitare interruzioni nelle correnti di scambio ormai consolidate e in attesa dell'adeguamento della normativa comunitaria in materia di designazione della regione determinata, nonché di utilizzazione dei marchi contenenti termini identici alle designazioni geografiche, è opportuno prorogare di tre mesi la deroga di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, la data « 31 marzo 1991 » di cui al secondo comma è sostituita da « 30 giugno 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.
(4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12.
(5) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59.